



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122

del Consiglio comunale

Oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE DI DATA 17.07.2026 - PROT. N. 284900 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DI DATA 08.07.2026 AVENTE AD OGGETTO: "STATUTO COMUNALE. MODIFICHE CONCERNENTI LA CITTADINANZA DI COMUNITA'." - NON ACCOGLIMENTO.

Il giorno 30.07.2026 ad ore 17:36 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Presidente **ZANETTI SILVIA**

Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA

BAGGIA MONICA

BENETTI ALEX

BORTOLOTTI GIULIA

BOSETTI STEFANO

CASONATO GIULIA

CEKO KRISTOFOR

CHILA' FILOMENA

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DI PIPPO ERICO

FERNANDEZ ANDREAS

FILOSI LUCA

FIORI FRANCESCA

FRANCESCHINI SILVIA

FRIZZERA GIANNA

MALAJ SPARTAK

PEDROTTI ALBERTO

RISATTI STEFANO

SANI ROBERTO

SEMBENOTTI MARCO

SERRA NICOLA

TARTER ALESSIA

TOMASI RENATO

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

BERTOLDI SARA

BOZZARELLI ELISABETTA

BRUGNARA MICHELE

DEMARCHI ANDREA

DEMATTE' DANIELE

GEAT CLAUDIO

GOIO ILARIA

IORIATTI LORIS

MARGONI MARTINA

MASON GIACOMO

MORANDUZZO DEVID

SHERO XHEIK

URBANI GIUSEPPE

VOYAT ALEX

e pertanto complessivamente presenti n. 26, assenti n. 14, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4270/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 114 di data 08.07.2026 avente ad oggetto: «Statuto comunale. Modifiche concernenti la cittadinanza di comunità.», dopo l'articolo 3 dello Statuto comunale è stato inserito il seguente articolo 3 bis:

«Art. 3 bis

Cittadinanza di comunità

1. *Il Comune di Trento istituisce la Cittadinanza di comunità per tutti gli studenti e le studentesse stranieri residenti a Trento che abbiano completato almeno un ciclo scolastico in istituti appartenenti al sistema di istruzione e di formazione italiano, inclusi gli istituti della formazione professionale. Nell'ambito di quanto previsto dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 dello Statuto comunale, la Cittadinanza di comunità ha valore simbolico e rafforza il riconoscimento reciproco e l'appartenenza alla comunità cittadina, operando quale speciale strumento di attivazione civica e promuovendo la partecipazione alla vita civica, culturale, sociale e sportiva della città.»;*
- nel periodo di pubblicazione della deliberazione, in data 17.07.2026 prot. n. 284900 il Presidente dell'Associazione Più Democrazia in Trentino, ha presentato ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., a mente del quale: «*Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.*»;
 - l'art. 99 del Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 09.09.2014 n. 67 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale di data 13.05.2026 n. 46, disciplina l'istituto dell'opposizione alle deliberazioni;
 - ai sensi della tabella unica dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Trento, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 172 di data 11.08.2014 e da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 367 di data 15.12.2025, in attuazione dell'art. 3, comma 1 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, il termine finale per il riscontro ad opposizioni alle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione;
 - all'opposizione in oggetto deve pertanto essere dato riscontro mediante adozione di deliberazione del Consiglio comunale entro il 16 agosto 2026;
 - dato atto che è stata inviata all'Associazione ricorrente nota di data 21.07.2026 - prot. n. 287608 di ricevuta e avvio del procedimento con riferimento all'opposizione in oggetto;
 - dato atto che dell'avvenuta presentazione dell'opposizione è stata informata la Giunta comunale nella seduta di data 20.07.2026;
 - atteso che con nota di data 20.07.2026 - prot. n. 286605 sono stati richiesti al Servizio Welfare e coesione sociale elementi di competenza relativamente alla citata opposizione;
 - vista la nota di data 22.07.2026 - prot. n. 289523 con la quale la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale ha fornito le controdeduzioni all'opposizione in argomento;
 - esaminata la nota della Segretaria generale di data 27.07.2026 - prot. n. 293452 di controdeduzioni al ricorso in opposizione di data 17.07.2026 - prot. n. 284900 alla deliberazione del Consiglio comunale n. 114 di data 08.07.2026 avente ad oggetto: «Statuto comunale. Modifiche concernenti la cittadinanza di comunità.»;
 - condivise le controdeduzioni all'opposizione contenute nelle citate note della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale prot. n. 289523/2026 e della Segretaria generale

prot. n. 293452/2026, alle quali si fa integrale rinvio quale supporto motivazionale della presente decisione, come di seguito esposto;

considerato che le censure avanzate nel ricorso in opposizione citato, a cui si fa puntuale rinvio per la dettagliata illustrazione, sono esplicitate nei seguenti motivi che, per esigenze di sintesi, possono essere così descritti:

- 1) violazione di legge per:
 - a) violazione dell'art. 101 dello Statuto comunale e mancata consultazione effettiva;
 - b) violazione degli obblighi internazionali e delle norme nazionali sulla partecipazione degli stranieri;
- 2) difetto di istruttoria e lesione del diritto di partecipazione dell'Associazione ricorrente;
- 3) contraddittorietà rispetto agli obiettivi dichiarati;

rilevato in merito quanto segue:

- 1) violazione di legge per:
 - a) violazione dell'art. 101 dello Statuto comunale e mancata consultazione effettiva:

in merito si osserva che la violazione di legge contestata non sussiste perché la consultazione popolare sulla proposta è stata regolarmente espletata con pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni, nel corso dei quali non sono pervenute osservazioni, (si vedano l'avviso pubblico ed il relativo referto di pubblicazione prot. n. 123334 di data 23.04.2026 e prot. n. 176567 di data 06.05.2026).

In proposito l'art. 101, comma 1 dello Statuto comunale si limita a prevedere che «*il procedimento per le modifiche allo statuto deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare*», senza prevedere indicazioni cogenti sulle modalità con cui svolgere la consultazione pubblica sulle proposte di modifica dello Statuto comunale, che rientrano pertanto nelle scelte discrezionali dell'Amministrazione.

Anche in occasione delle precedenti modifiche statutarie, inoltre, la consultazione pubblica è stata sempre svolta con le medesime modalità senza che ne sia mai stata messa in dubbio l'efficacia. Si citano a titolo di esempio le modifiche del 2022, 2023 e 2025, le cui proposte sono state pubblicate rispettivamente per sei giorni, undici giorni e dieci giorni (si vedano i relativi avvisi prot. n. 56583/2022, n. 258479/2023 e n. 342229/2025).

Con riferimento all'addotta mancanza di una consultazione effettiva, va osservato che la circostanza che non siano pervenute osservazioni/proposte non implica automaticamente che la consultazione non abbia raggiunto i destinatari: la proposta è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Trento per 10 giorni, analogamente a quanto avviene, ai sensi dell'art. 183 della Legge regionale n. 2/2018 (Codice degli Enti locali), per la pubblicazione delle ordinarie deliberazioni di Giunta e Consiglio dopo la loro approvazione, per un tempo dunque giudicato dalla Legge sufficiente per la piena conoscibilità da parte della popolazione.

Diversamente da quanto affermato nel ricorso, inoltre, della proposta si rinviene notizia anche sui quotidiani locali, che nel mese di aprile/maggio/giugno in diverse occasioni avevano riportato all'attenzione la questione in concomitanza con i vari passaggi procedurali nelle Commissioni consiliari competenti e nella Commissione Capigruppo, quindi ben prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Va infine evidenziato che anche le "Linee guida nazionali per la consultazione" citate nel ricorso non hanno alcun valore vincolante, rappresentando uno strumento il cui utilizzo rientra nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione;

- b) violazione degli obblighi internazionali e delle norme nazionali sulla partecipazione degli stranieri:

la Legge 8 marzo 1994 n. 203, citata nel ricorso, ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, limitatamente ai capitoli relativi alla "*Libertà di espressione, di riunione e di associazione*" e agli "*Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale*". La norma di ratifica della Convenzione fa riferimento al coinvolgimento dei residenti stranieri in "*inchieste pubbliche, procedure di pianificazione e altri processi di consultazione sulle questioni locali*". Nessuno di questi casi attiene alla fattispecie in questione: pur riguardando gli studenti residenti stranieri, infatti, l'istituzione della cittadinanza di comunità non costituisce di per sé un istituto di partecipazione né attiene a processi di pianificazione o consultazione su questioni locali. Peraltro, anche nei suddetti casi la

norma non impone un obbligo di coinvolgere gli stranieri residenti a pena di invalidità dell'atto, ma prevede la messa in atto di "*sforzi effettivi*" finalizzati al loro coinvolgimento. Con riferimento all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 citato nel ricorso - anche a prescindere dal fatto che nella Regione Trentino-Alto Adige trova applicazione il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. - va in ogni caso precisato che il ricorso riporta soltanto parzialmente il testo del comma 5, che dispone nel testo integrale che lo statuto promuova forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Evidentemente la partecipazione alla vita pubblica locale non coincide con il concetto di partecipazione a cui si richiama l'opponente.

Ma vi è di più: al contrario di quanto affermato da Più Democrazia in Trentino, la cittadinanza di comunità è finalizzata proprio a promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale degli studenti stranieri e quindi si può affermare che la modifica statutaria introdotta con la deliberazione impugnata dà attuazione anche ai principi contenuti nell'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

- 2) difetto di istruttoria e lesione del diritto di partecipazione dell'Associazione ricorrente: in proposito va dato atto della regolarità dell'istruttoria svolta per l'approvazione della deliberazione consiliare di istituzione della cittadinanza di comunità, per la quale è stato seguito l'iter procedimentale previsto nel caso di modifica statutaria, con la sottoposizione all'esame degli Organi competenti e la pubblicazione di avviso per la consultazione pubblica. In particolare i singoli passaggi sono stati scadenziati come segue:

- 14.04.2026: assegnazione dell'affare (nota prot. n. 113086/2026);
- 21.04.2026: seduta congiunta Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza e l'informazione e Commissione consiliare per le politiche sociali;
- 23.04.2026: avviso pubblico (prot. n. 123334/2026);
- 06.05.2026: referto di affissione all'Albo dell'avviso pubblico (prot. n. 176567/2026);
- 11.05.2026: seduta Commissione permanente dei Capigruppo.

L'Associazione ricorrente lamenta che le proprie richieste di ricevere informative non sarebbero state prese in considerazione. In proposito va sottolineato che l'Associazione - che aveva presentato osservazioni nell'ambito della procedura di consultazione del PIAO 2026/2028 sottosezione rischi corruttivi e trasparenza - aveva esplicitamente domandato di visionare bozze e documenti preparatori relativi alle modifiche statutarie concernenti la disciplina degli istituti di partecipazione popolare (si veda nota e-mail di Più Democrazia in Trentino inviata al Comune in data 07.05.2026).

Nel caso della "cittadinanza di comunità" non è evidentemente configurabile un istituto di partecipazione popolare, bensì un istituto avente valore simbolico, che opera quale speciale strumento di attivazione civica, volto tra l'altro a promuovere anche la partecipazione alla vita civica, culturale e sportiva della società (che come già accennato è concetto diverso e molto più ampio rispetto alla partecipazione "in senso stretto" al procedimento di approvazione delle deliberazioni come inteso dalla ricorrente).

Diversa natura ha invece l'istituto dell'"Assemblea delle cittadine e dei cittadini del Comune di Trento", la cui proposta è ancora in fase istruttoria, che costituisce propriamente un organismo di partecipazione e per il quale l'Amministrazione potrà valutare il coinvolgimento dell'Associazione, come del resto comunicato all'Associazione ricorrente con nota di data 06.05.2026 - prot. n. 176965, ove si è precisato che le misure proposte, sebbene non sia stato possibile introdurle nel PIAO approvato, potranno essere valutate dall'Amministrazione nell'ambito dei processi di revisione degli strumenti di partecipazione dei cittadini.

Risultano quindi del tutto infondate le censure in relazione al difetto di istruttoria e alla lesione del diritto di partecipazione dell'Associazione ricorrente;

- 3) contraddittorietà rispetto agli obiettivi dichiarati: diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, si ritiene che gli obiettivi di inclusione dichiarati nella deliberazione istitutiva della cittadinanza di comunità non siano affatto contraddetti dalle modalità di approvazione della stessa, dal momento che la pubblicazione della proposta ai fini della consultazione pubblica è regolarmente avvenuta.

Si ribadisce che l'assenza di osservazioni non costituisce di per sé elemento provante la mancata conoscenza da parte della popolazione della proposta, che è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Trento per dieci giorni, tempo giudicato dalla Legge

generalmente sufficiente per la sua conoscibilità anche delle deliberazioni degli Organi collegiali. Della proposta è stata anche data a più riprese notizia sui quotidiani locali.

Non sussiste, infine, alcuna previsione normativa che imponga il coinvolgimento dei destinatari, in questo caso gli studenti stranieri, per l'adozione di un provvedimento che non comporta certo una lesione dei loro diritti, bensì un riconoscimento della loro appartenenza alla comunità.

In conclusione, si osserva che, l'obiezione secondo cui la "cittadinanza di comunità" avrebbe un valore esclusivamente simbolico non tiene conto del ruolo che i riconoscimenti simbolici possono assumere nella costruzione della vita sociale e politica di un territorio.

Un riconoscimento formale rappresenta infatti un presupposto per possibili trasformazioni sociali e istituzionali concrete: contribuisce a definire il senso di appartenenza, può orientare le politiche locali e favorire la creazione di nuovi spazi di partecipazione e inclusione.

La "cittadinanza di comunità" esprime un principio chiaro: chi risiede stabilmente in un territorio, contribuisce alla vita sociale ed economica della collettività e partecipa quotidianamente alla realtà del Comune, deve essere riconosciuto come parte integrante di quella comunità.

Non si tratta pertanto di un punto di arrivo, ma di un primo passo verso un modello di comunità locale più aperto, inclusivo e fondato sulla partecipazione.

Va inoltre considerato che il provvedimento non determina alcuna compressione dei diritti o della posizione degli stranieri, né introduce limitazioni o forme di discriminazione. Al contrario, esso attribuisce un riconoscimento formale alla loro appartenenza alla comunità locale, rafforzando le opportunità di inclusione e partecipazione.

La mancata consultazione preventiva di Associazioni o rappresentanti delle comunità straniere, non può quindi essere interpretata come una lesione degli interessi dei destinatari del provvedimento;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che vi siano ampi argomenti a sostegno della legittimità della deliberazione oggetto del ricorso in opposizione e che pertanto non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione proposta;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera n) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., dell'art. 28 dello Statuto comunale e dell'art. 99 del Regolamento interno del Consiglio comunale;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 26, di cui favorevoli n. 22 (Attolini Renata, Baggia Monica, Benetti Alex, Bosetti Stefano, Casonato Giulia, Ceko Kristofor, Chilà Filomena, Dal Ri Alessandro, Di Pippo Errico, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Franceschini Silvia, Frizzera Gianna, Ianeselli Franco, Malaj Spartak, Pedrotti Alberto, Risatti Stefano, Sani Roberto, Serra Nicola, Tomasi Renato, Zanetti Silvia), contrari n. 2 (Bortolotti Giulia, Tarter Alessia), astenuti n. 0, non votanti n. 2 (De Leo Antonio, Sembenotti Marco);

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di non accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l'opposizione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 114 di data 08.07.2026 avente ad oggetto: «Statuto comunale. Modifiche concernenti la cittadinanza di comunità.», presentata in data 17.07.2026 - prot. n. 284900 dal Presidente dell'Associazione Più Democrazia in Trentino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
3. di notificare il presente provvedimento al Presidente dell'Associazione Più Democrazia in Trentino;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso:
 - entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.;
 - entro 120 giorni, ricorso amministrativo straordinario, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).